SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 135° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

LEGGE 23 dicembre 1994, n. **724.**

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

LEGGE 23 dicembre 1994, n. **725.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).

94G0760-94G0761

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

LEGGE 23 dicembre 1994, n. **726.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997.

94G0762

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1994.

Riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

94A8155

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 30:

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1994.

ENEL, società per azioni, in Roma: Prestiti obbligazionari sorteggiati, non prescritti e non presentati per il rimborso.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1994.

Ellebi finanziaria, società per azioni, in S. Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1994.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1994.

Rovatti A. & Figli pompe, società per azioni, in Fabbrico: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1994.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727.

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa comunitaria alla produzione nazionale del latte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, limitatamente alla quota *B*, delle quantità assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la riduzione è realizzata prendendo in considerazione le quote *B* assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono situate, con riferimento alla ubicazione della stalla, nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-96.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0755

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 728.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della

radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché,

eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

i) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui

all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 28 febbraio 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Art. 9.

Contributi straordinari ad enti lirici

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 21 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 5 miliardi quello relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0758

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 729.

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

a) il comma 6 dell'art. 74;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 193;

c) il comma 4 dell'articolo 193;

d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

e) il comma 2 dell'articolo 196.

Art. 2.

Interventi didattici ed educativi

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1 per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 e a regime, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0759

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1994, n. 730.

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico degli stupefacenti e della salvaguardia della trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Art. 2.

1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.

2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale può essere preposto, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga al limite numerico fissato da detto articolo, i prefetti e gli altri dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, possono essere collocati, per il periodo in cui continuano a permanere in servizio, a disposizione del Ministero dell'interno per l'epletamento di particolari incarichi. Per i prefetti e i funzionari con qualifica di dirigente generale al collocamento a disposizione si provvede con le modalità e procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 237 citato; per gli altri dirigenti provvede il Ministro dell'interno, con proprio decreto. Corrispondentemente al numero di personale collocato a disposizione, sono lasciati indisponibili altrettanti posti di organico nella qualifica iniziale delle rispettive carriere di appartenenza.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 226 milioni per l'anno 1995, in lire 556 milioni per l'anno 1996 ed in lire 777 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1994.

Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale della somma di lire 95 miliardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che, al comma 3, fissa le procedure ai fini della ripartizione dei fondi previsti per il triennio 1989-1991, destinati al finanziamento degli schemi previdenziali e programmatici;

Visto il comma 5 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che, nel quantificare l'ammontare dell'autorizzazione di spesa disposta per le finalità di cui sopra, stabilisce una riserva del 50% a favore dei bacini di rilievo nazionale del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno;

Visto il decretodelPresidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale è stato approvato il quadro di ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

Viste le leggi 29 dicembre 1990, n. 405, e 31 dicembre 1991, n. 415;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che reca nella tabella *D* uno stanziamento relativo all'anno 1993 di lire 150 miliardi per il rifinanziamento della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che tale disponibilità risulta ridotta a lire 95 miliardi per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 10, all'art. 4, commi 1 e 4, ed all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 505, ed all'art. 12, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Ritenuto che la predetta somma di 95 miliardi debba essere destinata al rifinanziamento degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge sulla difesa del suolo e ripartita ed utilizzata sulla base delle procedure, dei criteri e delle modalità indicati dallo stesso art. 31 della citata legge n. 183 del 1989;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Considerato che i criteri indicati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, pur apparendo non del tutto soddisfacenti, consentono di contribuire a far fronte alla attuale grave emergenza destinando i fondi relativi all'anno 1993 anche agli interventi sui bacini maggiormente interessati dai fenomeni alluvionali, in armonia con quanto previsto dall'art. 31, comma 2, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuto pertanto, che per le risorse finanziarie sopramenzionate debba prevedersi quale quota massima da destinare ad attività di studio finalizzate alla elaborazione dei piani di bacino una somma non superiore al 5% della somma attribuita a ciascun bacino;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la difesa del suolo espresso nella seduta del 30 settembre 1993;

Vista la pronuncia favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emessa nella seduta del 30 marzo 1994;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta dell'11 novembre 1994;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati dal Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, che costituisce parte integrante del presente decreto, della somma di lire 95 miliardi da destinare al finanziamento degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, disponibile nell'anno 1993 a valere sullo stanziamento di cui alla tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993), da destinare prioritariamente agli interventi previsti dall'art. 31, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 183 del 1989.

Art. 2.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a trasferire le risorse finanziarie secondo la ripartizione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il finanziamento degli studi, che devono essere comunque finalizzati alla redazione dei piani di bacino, non puo eccedere il 5% delle somme complessivamente attribuite a ciascun bacino.

Art. 4.

1. A norma dell'art. 12, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le regioni iscrivono le somme loro attribuite ai sensi del presente decreto in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici, il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183

Quadro di ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi relativi all'anno 1993 stanziati dalla tabella D *allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 «Legge finanziaria 1993».*

RIPARTO FINANZIAMENTI BACINI NAZIONALI INTERREGIONALI E REGIONALI
(in milioni)

Bacini nazionali	1993
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione	4.240
Adige	4.000
Po	29.849
Arno	3.514
Tevere	8.159
Liri-Garigliano	1.132
Volturno	1.979
Totale bacini nazionali . . .	52.873

Bacini interregionali	
Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia)	149
Fissero-Tartaro C. Bianco (Lombardia, Veneto)	500
Reno (Toscana, Emilia-Romagna)	1.362
Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche)	179
Conca (Marche, Emilia-Romagna)	134
Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo)	235
Sangro (Abruzzo, Molise)	241
Trigno (Abruzzo, Molise)	205
Saccione (Molise, Puglia)	41
Fortore (Molise, Campania, Puglia)	262
Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia)	432
Bradano (Puglia, Basilicata)	489
Sinni (Basilicata, Calabria)	169
Magra (Liguria, Toscana)	301
Fiora (Toscana, Lazio)	139
Sele (Basilicata, Campania)	599
Noce (Basilicata, Calabria)	89
Lao (Basilicata, Calabria)	89
Totale bacini interregionali . . .	5.615

Bacini regionali	1993
Veneto	1.049
Friuli-Venezia Giulia	676
Liguria	1.501
Emilia-Romagna	1.406
Toscana	2.648
Marche	1.965
Lazio	1.351
Abruzzo	1.641
Molise	309
Campania	4.061
Puglia	4.864
Basilicata	745
Calabria	3.291
Sicilia	6.806
Sardegna	4.199
Totale bacini regionali . . .	36.512
Totale generale . . .	95.000

94A8272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Bellino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 ottobre 1994, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Bellino.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montoggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montoggio (Genova), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montoggio (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Bertorello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montoggio (Genova) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Genova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7746/Gab. del 31 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montoggio (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Bertorello.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Oriolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Oriolo (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, nonché del precedente decesso di altri due componenti il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oriolo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Mazzotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oriolo (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri, che si aggiungono al decesso di altri due consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4200/13.4/Gab. del 19 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oriolo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Mazzotta.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A8275

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1994.

Proroga del termine di stipula delle convenzioni con la regione Lazio per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1994, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche per la regione Lazio;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1994 con il quale è stato prorogato al 7 novembre 1994 il termine utile per la stipula delle convenzioni previsto dalla legge;

Vista la normativa richiesta di proroga formulata dalla regione Lazio;

Ritenuto che sussistono obiettive ragioni per accogliere la richiesta non dovendosi esercitare la facoltà di revoca perché i fatti non sono imputabili ai soggetti concessionari;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, la regione Lazio provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori centoventi giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al decreto 2 settembre 1994 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 novembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

94A8240

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994.

Adeguamento delle aliquote delle accise sull'alcole etilico e sui prodotti alcoolici intermedi alle aliquote minime comunitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 34 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con il quale è stato stabilito che le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il medesimo decreto-legge, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale, sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, con il quale è stato disposto che il valore dell'ECU, da applicare al valore dell'accisa, è quello fissato il primo giorno lavorativo del mese di ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; e che l'accisa così determinata è applicabile dal 1° gennaio dell'anno civile successivo;

Vista la comunicazione della Commissione CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/277/2 del 4 ottobre 1994, dalla quale risulta che il valore dell'ECU alla data del 3 ottobre 1994, primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1994, era pari a lire 1932,52;

Considerato che risultano inferiori alle aliquote minime, fissate secondo le disposizioni della citata direttiva n. 92/84/CEE, sia l'aliquota dell'accisa prevista per i prodotti alcolici intermedi, dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), sia l'aliquota ridotta fissata dall'art. 5, comma 3, del predetto decreto-legge n. 557 del 1993, con riferimento agli alcoli indicati nell'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 331 del 1993;

Considerata la necessità di adeguare le aliquote delle accise relative ai suddetti prodotti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 84.000 a L. 87.000 per ettolitro.

2. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'art. 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di L. 83.600 per ettolitro anidro.

3. Le aliquote stabilite nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A8241

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 2396).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1994 con la quale il prefetto di Parma ha trasmesso copia della deliberazione adottata dalla giunta regionale in data 13 stesso mese, contenente la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Corniglio (Parma) interessato da un movimento franoso di eccezionale gravità verificatosi in località «La Lama»;

Considerato che, come riferito dalla stessa giunta regionale nella citata delibera, il movimento franoso in argomento minaccia cinquanta edifici abitativi, cinque stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e lo stesso cimitero comunale;

Ritenuto che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto determina una situazione estremamente critica con coinvolgimento di strutture ed infrastrutture pubbliche, case di civile abitazione ed opifici industriali e sia tale da legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del sopracitato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1994 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 dicembre 1994, viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la durata di dieci mesi, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione venutasi a determinare nel comune di Corniglio (Parma) interessato da un movimento franoso di eccezionale gravità in località «La Lama»;

Considerato che tale dissesto idrogeologico ha già lesionato una casa di civile abitazione, distrutto buona parte di foresta demaniale e minaccia l'incolumità di cinquanta edifici abitativi, di cinque stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e lo stesso cimitero comunale;

Vista la summenzionata delibera in data 13 dicembre 1994 con la quale la giunta regionale chiede, tra l'altro, l'erogazione di una somma di lire 3,2 miliardi per la realizzazione dei provvedimenti ritenuti più urgenti, riservandosi di chiedere la ulteriore somma di lire 1,2 miliardi per eventuali altri interventi che dovessero rendersi necessari nell'alveo del torrente Parma;

Attesa, pertanto, la necessità di consentire al presidente della regione Emilia-Romagna la realizzazione di tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza sopraindicata, assegnando, a tale scopo a favore della regione stessa la somma di lire 3 miliardi;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti necessari per fronteggiare ed eliminare la situazione di rischio determinatasi a seguito del movimento franoso sito in località «La Lama» del comune di Corniglio (Parma).

2. Le opere e gli interventi di cui al precedente comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Emilia-Romagna può effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1 è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 3 miliardi.

3. Il presidente della regione Emilia-Romagna è tenuto a riferire con relazione quindicennale ed ogni qualvolta richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile sullo stato dei lavori eseguiti e da eseguirsi e degli interventi effettuati.

Art. 3.

1. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, ammontante a lire 3 miliardi, viene tratto:

quanto a L. 1.050.000.000 dall'ordinanza numero 956/FPC/ZA in data 7 aprile 1987, che per tale motivo deve intendersi abrogata;

quanto a L. 1.000.000.000 dall'ordinanza numero 2041/FPC in data 19 novembre 1990, che per tale motivo deve intendersi abrogata;

quanto a L. 950.000.000 dal decreto n. 481/Rep. in data 24 aprile 1991 così come modificato dal decreto n. 1476/Rep. in data 15 novembre 1994,

e sarà posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare anticipazioni entro il limite della suindicata somma di lire 3 miliardi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A8276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 settembre 1994, n. 731.

Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 15 della sopracitata legge 5 maggio 1989, n. 171, che ha previsto la possibilità di utilizzare le imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione o di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità, ai sensi del comma 4 del succitato art. 15 di regolare l'attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto;

Considerato che l'attività di locazione dei natanti di cui alla lettera *a)*, primo e quarto comma, dell'art. 13 della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 12 della legge n. 193/1986, rientra normalmente nei servizi offerti dai concessionari degli stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto, essi vengono locati attenendosi alle disposizioni emanate dall'autorità periferica con apposita ordinanza;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1974: «Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 97, sulla previdenza marinara», nonche le disposizioni vigenti in tema di previdenza ed assistenza del personale della navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994: «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze che approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Codice della navigazione»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994 espresso dalla adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto, nonché la locazione dei natanti da diporto, effettuata da ditte e società con stabile organizzazione.

2. Resta nella competenza delle autorità periferiche marittime e della navigazione interna la disciplina della locazione delle unità da diporto a remi nonché dei natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati.

3. Per quanto compatibili con le norme che disciplinano la navigazione da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle unità di cui al comma 1, si applicano le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione previste per i contratti di locazione e di noleggio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) *imbarcazione da diporto* - ogni unità destinata alla navigazione da diporto iscritta nel registro di cui alla successiva lettera *c)*;

b) *natante da diporto* - ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

c) *R.I.D.* - il registro in cui sono iscritte le imbarcazioni da diporto;

d) *R.S.I.D.* (Ruolo speciale imprese diporto) - il ruolo speciale in cui sono iscritte le imprese operanti nel settore della locazione e del noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto;

e) *R.U.D.L.N.* (Registro unità diporto adibite alla locazione ed al noleggio) - il registro in cui sono iscritte le unità da diporto destinate alla locazione ed al noleggio. Le unità iscritte in questo registro possono effettuare solo navigazione da diporto;

f) *locazione* - il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra (conduttore) per un dato periodo di tempo l'imbarcazione o il natante da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione da diporto e ne assume tutte le responsabilità e i rischi;

g) *noleggio* - il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con una imbarcazione da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. L'unità noleggiata rimane nel possesso del noleggiante alle cui dipendenze rimane l'equipaggio dell'unità. Il noleggio si applica alle sole imbarcazioni da diporto.

Art. 3.

Iscrizione nei R.S.I.D.

1. Le ditte e le società comunitarie che intendono esercitare l'attività di locazione o di noleggio delle unità da diporto devono essere iscritte in un registro tenuto dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi nonché dalle autorità della navigazione interna. Detto registro denominato Ruolo speciale imprese diporto (R.S.I.D.) è conforme al modello di cui all'allegato *A)*. A tale scopo gli interessati devono presentare alle predette autorità, nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa, istanza, in bollo, in duplice copia. Nell'istanza devono essere indicati:

a) per le ditte individuali: le generalità del richiedente, con l'indicazione della residenza e del domicilio, nonché del codice fiscale;

b) per le società: il tipo di società, la ragione sociale, le generalità del legale rappresentante.

2. A corredo della domanda deve essere inoltre presentata la documentazione necessaria a comprovare la figura giuridica del richiedente ed in particolare laddove previsti:

aa) certificato di residenza dell'imprenditore o del legale rappresentante, se trattasi di società, o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

bb) certificazione antimafia, rilasciata dalla competente prefettura, conforme a quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

cc) atto costitutivo e statuto della società in copia autenticata;

dd) certificato in bollo di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;

ee) ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 86-*a)* del titolo X del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze «Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative»;

ff) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale;

gg) elenco delle unità, di proprietà o conferite da terzi con regolare contratto, finalizzate all'esercizio dell'attività richiesta con l'indicazione delle principali caratteristiche costruttive e di motorizzazione, nonché, per le imbarcazioni, copia dell'estratto del R.I.D.

3. I certificati devono essere di data non anteriore a mesi tre rispetto alla data della istanza d'iscrizione.

4. Le autorità marittime o della navigazione interna, alle quali viene inoltrata l'istanza per l'iscrizione nei R.S.I.D. provvedono d'ufficio a richiedere all'autorità competente il certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta o società.

5. Fermo restando che l'attività di locazione e di noleggio, effettuata stabilmente, può essere esercitata esclusivamente dalle ditte e dalle società che sono iscritte nei R.S.I.D., il proprietario di una unità da diporto può conferire il proprio mezzo nautico a dette imprese, stipulando con esse un contratto di durata temporanea. Le dette unità devono essere iscritte, a cura del titolare dell'impresa nei R.U.D.L.N. e devono essere sottoposte alla relativa disciplina.

6. Al richiedente, una volta avvenuta l'iscrizione, viene rilasciata la seconda copia della domanda sulla quale vengono annotati gli estremi dell'iscrizione.

7. L'iscrizione è continuativa: al termine di ciascun anno solare, il titolare dell'impresa deve presentare all'autorità marittima o della navigazione interna, almeno tre mesi prima della scadenza prevista, una istanza in bollo, in duplice copia, intesa ad ottenere il mantenimento dell'iscrizione.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificazione di cui ai punti *aa)* ed *ee)* del comma 1;

b) eventuale documentazione comprovante le modificazioni sopravvenute successivamente alla prima iscrizione;

c) ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 86-*a)* del titolo X del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze «Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative» nonché eventuali ricevute di versamenti di conguaglio previste da disposizioni di legge successivamente intervenute.

8. L'ufficio presso cui è iscritto l'imprenditore o la società esercente l'attività di locazione o di noleggio ne può disporre la cancellazione dal R.S.I.D.:

a) per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;

b) per non osservanza di norme di leggi, di regolamenti o disposizioni legalmente date dalle autorità competenti, in materia di navigazione da diporto e sicurezza della navigazione;

c) per mancata o irregolare tenuta del registro previsto dal successivo art. 6;

d) per mancata segnalazione di eventi straordinari relativi alle unità, e di cui all'art. 182 del codice di navigazione;

e) per aver adibito l'unità da diporto destinata alla locazione o noleggio ad altra attività;

f) per mancata presentazione dell'istanza di richiesta della continuità dell'iscrizione;

g) per aver riportato una delle condanne previste per i reati di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Esercizio dell'attività di locazione o noleggio da parte di cittadini extra comunitari

1. I soggetti non appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea, che intendono esercitare la locazione o il noleggio di unità da diporto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, devono allegare all'istanza di iscrizione nei R.S.I.D. il permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza che li autorizzi ad esercitare tale attività in Italia e devono munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze o permessi, previsti da altre norme di legge o regolamenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1), possono richiedere l'iscrizione nei R.S.I.D., alle capitanerie di porto agli uffici circondariali marittimi o alle autorità della navigazione interna, nella cui giurisdizione ha sede l'impresa, anche le società costituite all'estero le quali abbiano nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa (art. 2505 del codice civile) e le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato (art. 2506 del codice civile).

Art. 5.

Iscrizione nei R.U.D.L.N.

1. Le ditte e le società possono utilizzare per la locazione ed il noleggio soltanto le unità da diporto iscritte nei registri (R.U.D.L.N.), istituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 171/1988, presso le autorità marittime e della navigazione interna. Le unità iscritte nei R.U.D.L.N. possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività di locazione e di noleggio.

2. L'iscrizione delle imbarcazioni da diporto nei R.U.D.L.N. è effettuata presso le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi nonché presso le autorità

della navigazione interna nella cui giurisdizione ha sede l'impresa. In caso di impresa domiciliata in sede diversa da quella di iscrizione dell'imbarcazione, dell'avvenuta iscrizione nei R.U.D.L.N. deve essere, immediatamente, informata l'autorità presso la quale l'imbarcazione è iscritta, per l'annotazione nei R.I.D.

3. L'iscrizione dei natanti da diporto nei R.U.D.L.N. è effettuata presso le autorità marittime e della navigazione interna nella cui giurisdizione ha sede l'impresa che esercita la locazione.

4. L'iscrizione nei R.U.D.L.N. è effettuata su richiesta del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, iscritta nei R.S.I.D., che ha la disponibilità dell'unità. A tal scopo l'interessato deve presentare la seguente documentazione:

a) istanza in bollo contenente le generalità del titolare della ditta o se trattasi di società del legale rappresentante, nonché i dati relativi alla ragione sociale ed alla sede principale della società;

b) dati di individuazione dell'imbarcazione o i dati caratteristici del natante per il quale si richiede l'iscrizione, con l'indicazione della potenza dell'apparato motore e del numero di matricola dello stesso. Nell'istanza va precisato se l'unità è di proprietà della società o dell'imprenditore o se di essa questi hanno la temporanea disponibilità. In tal caso devono essere precisate le generalità del proprietario dell'unità e gli estremi del contratto di conferimento.

5. Le imbarcazioni da diporto appartenenti a cittadini non comunitari per poter essere iscritte nei R.U.D.L.N., devono essere preventivamente iscritte nei R.I.D. o in un altro registro comunitario.

6. Ai fini dell'iscrizione nei R.U.D.L.N., le unità da diporto devono essere sottoposte da parte dell'organo tecnico competente ad una visita intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla navigazione da diporto, previsti dal regolamento di sicurezza per le unità da diporto. Dette unità devono essere sottoposte ogni tre anni a visite periodiche, intese ad accertare il mantenimento dei richiesti requisiti. In particolare deve essere accertato il numero massimo delle persone imbarcabili. Le visite potranno essere differite di non più di tre mesi, prima o dopo la loro scadenza, ferma restando la originaria validità temporale. In caso di scadenza ravvicinata delle visite periodiche relative all'attività di noleggio e delle visite previste dal regolamento di sicurezza per le unità da diporto, le visite saranno effettuate contemporaneamente, sempre che la loro scadenza non differisca più di tre mesi l'una dall'altra. Delle risultanze delle visite deve essere presa nota sui R.U.D.L.N., e per le imbarcazioni, anche sulla licenza di navigazione. Nel caso in cui a seguito di visite occasionali o periodiche, l'unità dovesse risultare non idonea l'autorità marittima o della navigazione interna procederà alla sospensione dell'autorizzazione, prevista dal successivo comma 8, previo ritiro della stessa ed annotazione del provvedimento sul registro. Decorsi tre mesi dalla sospensione l'unità, se non dichiarata idonea, viene cancellata dal registro.

7. Il registro delle unità da diporto adibite alla locazione ed al noleggio (R.U.D.L.N.), è conforme al modello di cui all'allegato *B*.

8. Gli estremi dell'iscrizione nei R.U.D.L.N. delle imbarcazioni da diporto sono annotati sulla licenza di abilitazione alla navigazione e sul registro di iscrizione delle imbarcazioni (R.I.D.) e sono riportate, successivamente all'iscrizione, sulla autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima o della navigazione interna con la quale viene permessa l'utilizzazione dell'imbarcazione per la locazione od il noleggio (allegato *C*).

9. Gli estremi dell'iscrizione nei R.U.D.L.N. dei natanti da diporto sono annotati, successivamente all'iscrizione, sull'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima o della navigazione interna con cui viene permessa l'utilizzazione del natante per la locazione (allegato *C*).

10. L'autorizzazione di cui ai commi 8 e 9 deve essere sempre tenuta a bordo delle unità, in originale o copia autenticata ed esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità competenti. A bordo dei natanti deve essere riportato in posizione facilmente visibile dall'esterno il numero di iscrizione nei R.U.D.L.N..

Art. 6.

Registro dei contratti

1. Le ditte e le società che esercitano l'attività di locazione o di noleggio di unità da diporto devono tenere un registro, le cui pagine devono essere preventivamente timbrate e parafate dalla autorità marittima o della navigazione interna e sul quale devono essere annotate le generalità e gli estremi del documento di identità personale del conduttore o noleggiatore, nonché gli estremi della patente o del titolo professionale marittimo o della navigazione interna, eventualmente posseduti. In tale registro devono, altresì, essere riportati gli estremi del contratto stipulato tra le parti con particolare riguardo alla data di inizio e termine della prestazione. Qualora il conduttore o il noleggiatore non siano muniti di uno dei prescritti titoli di abilitazione devono essere indicati sul registro anche i dati relativi alla persona che assume il comando dell'unità.

2. Il registro di cui al comma precedente deve essere semestralmente sottoposto al visto delle autorità marittime o della navigazione interna.

Art. 7.

Locazione

1. Il contratto di locazione, così come individuato alla lettera *f)* dell'art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto. Esso è stipulato su uno dei formulari in uso presso una camera di commercio.

2. Il conduttore non può sublocare l'unità o comunque metterla nella disponibilità dei terzi; egli ha l'obbligo di utilizzare l'unità nei limiti dell'abilitazione alla navigazione e della autorizzazione alla locazione, con particolare riguardo al numero delle persone imbarcabili.

3. Il locatore è obbligato a consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

4. Il contratto deve contenere anche l'indicazione del numero delle persone imbarcabili.

Art. 8.

Noleggio

1. Il contratto di noleggio, così come individuato alla lettera *g)* dell'art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto e si applica alle sole imbarcazioni da diporto. Esso è stipulato utilizzando uno dei formulari in uso presso una camera di commercio.

2. Il contratto deve contenere, comunque, i seguenti elementi:

a) elementi di individuazione dell'imbarcazione;

b) nome del noleggiante e del noleggiatore;

c) nome del comandante dell'unità;

d) composizione dell'equipaggio, ove richiesto;

e) durata del contratto o indicazione della navigazione da compiere.

3. Il comandante ed il motorista, quando richiesto, devono possedere uno dei titoli professionali marittimi o della navigazione interna, che li abiliti al comando o alla condotta dell'unità ad essi affidata.

4. I componenti dell'equipaggio, compreso il comandante ed il motorista, devono appartenere alla gente di mare o della navigazione interna. In caso di unità di proprietà di cittadini, ditte o società appartenenti ad uno Stato membro della Comunità europea, l'equipaggio, qualora non costituito da cittadini italiani, ma comunque comunitari, dovrà essere formato da marittimi abilitati per i quali dovrà essere esibita una certificazione, rilasciata dal paese di origine, ai fini dell'accertamento dell'equivalenza tra il titolo professionale posseduto ed uno dei titoli professionali italiani, idonei per il comando e/o la condotta delle unità di cui trattasi.

5. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto ministeriale 20 marzo 1973 del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sul quale debbono essere riportati gli estremi del contratto di arruolamento.

6. Il noleggiante è obbligato a fornire l'imbarcazione armata ed equipaggiata e provvista di tutta la documentazione di bordo; egli è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità.

7. Il noleggiatore è obbligato ad utilizzare l'imbarcazione nei termini del contratto; egli non può subnoleggiarla.

8. Il contratto scade con lo spirare del termine previsto o con la fine della navigazione pattuita.

9. Il contratto, oltre quanto già previsto dal comma 2) del presente articolo, deve, inoltre, indicare in maniera chiara ed inequivocabile le condizioni alle quali le parti reciprocamente si sottopongono, con specifico riguardo alle obbligazioni che possono derivare da situazioni particolari determinate da avvenimenti straordinari.

10. I nomi dei membri dell'equipaggio adibiti ai servizi di bordo, iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna ed imbarcati sulle unità devono essere trascritti sull'apposito documento conforme al modello previsto dall'art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

11. Il noleggiatore non può locare o subnoleggiare l'imbarcazione che può essere utilizzata solo nei limiti dell'abilitazione alla navigazione e della autorizzazione al noleggio, con particolare riguardo al numero delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio.

Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 329

ALLEGATO *C*

Il capo del circondario marittimo e comandante del porto di ..../autorità della navigazione interna;

Vista l'istanza presentata in data .... dal ...., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo per la locazione e/o noleggio dell'imbarcazione/natante da diporto.................................... dei R.I.D. di ....,

Accertato che la detta imbarcazione/natante è iscritta al n. .... dei R.U.D.L.N. di ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. .... del decreto ministeriale n. ...... del................,

Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

AUTORIZZA

l'utilizzazione per la locazione e/o noleggio dell'imbarcazione/natante iscritta al n. .... dei R.U.D.L.N. di ....

La presente autorizzazione è valida fino al .... sempreché non intervengano nel frattempo avvenimenti che rendano l'imbarcazione/natante non più idonea all'utilizzazione di cui trattasi.

Di tali avvenimenti è fatto obbligo di darne immediata comunicazione all'autorità marittima o della navigazione interna.

L'autorità marittima o della navigazione interna si ritiene manlevata da qualsiasi danno a persone o cose dovesse derivare a terzi durante l'utilizzazione della sopracitata unità.

Visto: *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 171/1989 reca: «Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto». L'art. 15 di detta legge così recita:

«Art. 15. — 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successivi modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto adibite alla locazione e al noleggio.

3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unità da diporto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, è regolata l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto».

— Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971 prevede che: «È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro».

— L'art. 13 della citata legge n. 50/1971 così recita:

«Art. 13. — Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a venticinque cavalli.

I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

I natanti comunemente denominati *jole, pattini, sandolini,* mosconi, tavole a vela, *scooters* acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonché il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo».

— Il D.M. 6 luglio 1974, recante: «Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 luglio 1974.

— Il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, approva il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994.

— Il D.M. 20 agosto 1992, recante: «Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

— L'art. 182 del codice della navigazione così recita:

«Art. 182 *(Denunzia di avvenimenti straordinari).* — Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3:

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

— La certificazione «antimafia» di cui trattasi è disciplinata dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, di seguito riportato (vedi anche il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia):

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5*-ter, *e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché, la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione, è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615*-ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione, è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e *dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché, di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché, i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

— Il D.M. 20 agosto 1992, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992. L'art. 86 *a)* del titolo X della tariffa annessa così recita:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
86	1. Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri:		
	a) attività industriali o commerciali	350.000	

— Per il testo dell'art. 182 del codice della navigazione si veda in nota alle premesse.

— L'art. 24 della legge n. 50/1971, più volte citata, così recita:

«Art. 24. — Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonché coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonché dal D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 2505 e 2506 del codice civile sono così formulati:

«Art. 2505 *(Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana».

Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 171/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— La legge n. 990/1969 reca norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 8:

— Il D.M. 20 marzo 1973, recante approvazione del modello di documento per l'annotazione dei membri dell'equipaggio di imbarcazioni e navi da diporto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973.

— L'art. 37 della legge n. 50/1971, più volte citata, così recita:

«Art. 37. — I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

94G0769

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1994.

Differimento del termine di entrata in vigore del bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che attua la revisione ed armonizzazione, a decorrere dall'anno 1994, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

Visti gli articoli 9, comma 2, 19, comma 7, 50, comma 4, e 77, comma 4, del citato decreto legislativo che stabiliscono le modalità di pagamento a mezzo di conto corrente postale rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, con il quale sono state stabilite le caratteristiche dei bollettini di conto corrente postale con cui effettuare il pagamento dei tributi in questione;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto interministeriale che stabilisce che le disposizioni dello stesso abbiano effetto dal 1° gennaio 1995;

Considerato che numerosi comuni non hanno ancora provveduto, per svariati motivi, all'apertura degli indispensabili conti correnti postali, ovvero alla stampa dei relativi bollettini;

Considerato altresì che tale situazione risulta particolarmente aggravata dai fenomeni alluvionali del novembre 1994, che hanno colpito numerosi comuni;

Ritenuta pertanto la necessità, anche al fine di non provocare dannosi contrattempi in ordine ai pagamenti cui sono tenuti i contribuenti, in modo particolare con l'approssimarsi del termine per eseguire i pagamenti annuali, di differire l'entrata in vigore del decreto interministeriale 5 agosto 1994 di almeno sei mesi onde consentire il completamento dei necessari adempimenti da parte dei comuni interessati;

Decreta:

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto interministeriale 5 agosto 1994 è differita al 1° luglio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 4 finanze, foglio n. 23

94A8277

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1994.

Trasferimento di debiti dall'Opera pia colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia all'Ente nazionale addestramento dei lavori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981 con il quale l'Opera pia colonie permanenti per le cure dell'infanzia è stata dichiarata estinta in applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione-liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti due debiti: L. 10.000.000 nei confronti dei signori Agliati Gemma ed altri, dipendenti dell'ex IPAB, i quali chiedono la rideterminazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria su emolumenti arretrati già corrisposti a seguito di una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 591 del 1994; L. 41.410.762, nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) — Gestione autonoma ex C.P.D.E.L. e C.P.I.A. e Gestione autonoma I.N.A.D.E.L. — per gli oneri previdenziali relativi ad ex personale dell'ente per gli anni 1976-1981;

Considerato che gli importi dei suddetti debiti sono tuttora in contestazione ai fini dell'esatta determinazione delle somme da versare;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404 del 1956, trasferendo i debiti per complessive L. 51.410.762 dall'Opera pia colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia di Milano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

Il debito nei confronti dei signori Agliati Gemma ed altri, ex dipendenti dell'ente, di L. 10.000.000 relativo alla rideterminazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria su emolumenti arretrati già corrisposti a seguito di sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 591 del 1994 ed il debito di L. 41.410.762, nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica — Gestione autonoma ex C.P.D.E.L. e C.P.I.A. e Gestione autonoma I.N.A.D.E.L. — per oneri previdenziali relativi agli anni 1976-1981 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dall'Opera pia colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8242

DECRETO 2 dicembre 1994.

Trasferimento di crediti dall'Unione italiana di assistenza all'infanzia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stata soppressa e posta in liquidazione l'Unione italiana di assistenza all'infanzia (U.I.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti due crediti: L. 500.000 nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) — Gestione autonoma ex istituti di previdenza — per regolarizzazione contributiva della posizione di due ex dipendenti dell'U.I.A.I. (signore Meneguzzi Lidia e Prolongo Rita); L. 1.478.205 nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quote concorso ad onere di pensione dell'ex dipendente dell'U.I.A.I sig.ra Rumignani Marcellina relative agli anni 1983-1984;

Considerato che le predette amministrazioni (I.N.P.D.A.P. e I.N.P.S.), benché sollecitate a versare quanto dovuto, non hanno ancora provveduto e al momento non si prevede quando potranno estinguere l'obbligazione pecuniaria;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i crediti per complessive L. 1.978.205 dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

Il credito nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) — Gestione autonoma ex istituti di previdenza — di L. 500.000 relativo a regolarizzazione contributiva della posizione di due ex dipendenti dell'U.I.A.I. (signore Meneguzzi Lidia e Prolongo Rita) - ed il credito di L. 1.478.205 nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) — per quote concorso ad onere di pensione dell'ex dipendente dell'U.I.A.I sig.ra Rumignani Marcellina relative agli anni 1983-1984 — sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Unione italiana di assistenza all'infanzia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8243

DECRETO 16 dicembre 1994.

Trasferimento di un credito dalla soppressa Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e tra questi la Cassa di soccorso A.T.A.M. (Azienda trasporti autofiloviari municipali) di Livorno;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori della Cassa di soccorso per il personale delle aziende autoferrotranviarie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — di cui alla citata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Accertato che per effetto della convenzione stipulata tra il comune di Livorno ed il Consorzio ferroviario Pisa-Livorno a decorrere dal 1° gennaio 1979 l'Azienda A.T.A.M. di Livorno viene unificata con l'A.C.I.T. di Pisa (Azienda consorziale interprovinciale trasporti);

Visto lo stato patrimoniale di fine gestione predisposto dal commissario liquidatore ed approvato dal collegio sindacale della cassa soccorso A.T.A.M.;

Accertato che resta da riscuotere un credito totale nei confronti dell'A.C.I.T. di Pisa di L. 140.826.840 per residuo assistenza economica di malattia dell'anno 1979 e per aliquote 1,65% di cui all'art. 4 della legge n. 386/1974;

Considerato che nonostante le continue richieste, l'A.C.I.T. non ha ancora estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui occorre procedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, così come previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 «Testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali»;

Considerato che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, è necessario trasferire, ai sensi dell'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, il suddetto credito della Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa;

Decreta:

Il credito della soppressa Cassa di soccorso A.T.AM. di Livorno di L. 140.826.840 nei confronti dell'Azienda consorziale interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, alla Cassa di soccorso A.C.I.T. di Pisa la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8244

DECRETO 21 dicembre 1994.

Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 febbraio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerato che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nei diversi settori produttivi si basa attualmente sul costo della provvista obbligazionaria sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una commissione a ristoro degli oneri connessi all'attività di intermediazione dalle stesse svolta;

Considerato altresì che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal predetto decreto legislativo n. 385/93, rendono meno significativo e utilizzabile il rendimento delle obbligazioni, non più rappresentativo del costo della provvista bancaria;

Vista la delibera del 3 marzo 1994, con la quale il CICR ha previsto che:

ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale dovranno essere utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato;

tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovrà essere esteso anche agli altri settori del credito agevolato nei quali il tasso medesimo è basato sul costo della provvista degli ex istituti di credito speciale;

con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, verranno individuati i parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento e le connesse modalità applicative nonché le modifiche che si rendessero necessarie;

Dovendosi procedere alla individuazione dei nuovi parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento da applicare nei vari comparti del credito agevolato;

Vista la proposta all'uopo formulata dalla Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:

a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;

b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO»), per le operazioni oltre i 18 mesi.

2. Il parametro indicato al punto *a)* è pari alla media aritmetica semplice tra:

il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia;

la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.

3. Il parametro indicato al punto *b)*, reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo.

Art. 2.

1. Rimangono immutati la normativa riguardante il tasso di riferimento delle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta sui mercati esteri, nonché il sistema di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui con onere di ammortamento diretto o indiretto a carico dello Stato e degli enti locali. Limitatamente a questi ultimi mutui erogati a tasso fisso si applica il parametro di cui al punto *b)*, primo comma, del precedente art. 1.

2. Per le operazioni di credito all'esportazione a tasso variabile, con raccolta sul mercato interno, il parametro da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di riferimento, considerato come tasso effettivo annuo, è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO, riferita al secondo mese precedente la scadenza della rata di contributo;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor a tre mesi, riferita al mese precedente la scadenza della rata di contributo.

3. Per le operazioni di credito all'esportazione à tasso fisso, con raccolta sul mercato interno, il parametro da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di riferimento, considerato come tasso effettivo annuo, e costituito da quello indicato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1, riferito al secondo mese precedente il giorno di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

Art. 3.

Per le operazioni di credito navale previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, il tasso di riferimento si modificherà automaticamente, con periodicità semestrale, in relazione alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO), riferita al secondo mese precedente il semestre nel quale viene stipulata l'operazione.

Art. 4.

Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento.

Art. 5.

Il nuovo sistema di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato di cui al presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale del Tesoro e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8287

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1995 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggioranza forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attività di intermediazione, è stata fissata per l'anno 1994 nella misura dell'1%;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1995;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di credito peschereccio è fissata per l'anno 1995, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8288

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1995 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; u

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato, previste dalla legge sopra menzionata;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1995;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8289

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere, per il 1995, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale sono state fissate, per l'anno 1994, le misure della maggiorazione forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1995;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,55% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1,30% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8290

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1995, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione per l'anno 1995;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1995, come appresso:

a) 1,60% per i contratti condizionati stipulati nel 1995;

b) 1,60% per i contratti definitivi stipulati nel 1995 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1995, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1995, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8291

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1995, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agli enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopramenzionate;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1995;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato prèviste dalle leggi citate in premesse, è fissata nella misura dell'0,95% per l'anno 1995.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è fissata per l'anno 1995 nella misura dell'1,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8292

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1995, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1995;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1995;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1995 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1994;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1995 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1995 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8293

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione delle condizioni e del tasso di interesse dei contratti per la corresponsione dei contributi per interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 431, in base al quale il tasso di interesse dei mutui accesi per la corresponsione di contributi per interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale non deve essere superiore a quello fissato con decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 234/1989, in vigore al momento della stipula dei relativi contratti;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, in base al quale — in sostituzione del succitato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 431 del 1991 — le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui della specie sono determinati dal Ministero del tesoro;

Ritenuto di procedere all'individuazione di apposito parametro da utilizzare, al riguardo, per la determinazione del tasso;

Considerata l'opportunità di individuare la misura di tale tasso nella media mensile del rendimento lordo del campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO);

Acquisito il parere favorevole della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso da applicare per le operazioni di mutuo di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, è pari alla media mensile del rendimento lordo del campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO).

Il parametro di cui al precedente comma, reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto.

Art. 2.

Al valore calcolato con le modalità sopraindicate va aggiunta una commissione per oneri di intermediazione dell'1%.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8294

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione, per l'anno 1995, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1995;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,35 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8295

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione, per l'anno 1995, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1. della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1995;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,35 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8296

DECRETO 22 dicembre 1994.

Determinazione, per l'anno 1995, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1995;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1995, nella misura dell'1,30 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8297

DECRETO 22 dicembre 1994.

Caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, con cui, a norma della citata normativa, sono state stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di estinzione dei citati crediti d'imposta, si sono definite le procedure per le relative operazioni di riscontro ed è stato previsto, fra l'altro, che il dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, trasmetta al Ministero del tesoro l'elenco dei contribuenti nei cui confronti può procedersi al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere aggregati secondo l'ente creditizio mandatario da ciascuno indicato;

Visto, altresì, il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone che:

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1994, sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento richiesto dalla citata normativa, al fine di definire le caratteristiche finanziarie degli emittendi titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dell'elenco dei contribuenti che il Ministero delle finanze provvederà ad inviare, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi ai creditori d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, ai creditori d'imposta rientranti nelle categorie indicate nell'articolo stesso ed indicati nell'elenco dei contribuenti che verrà trasmesso dal Ministero delle finanze, verranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche:

durata: otto anni;

godimento: 1° gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2003;

tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1° luglio 1995, il tasso d'interesse semestrale lordo è pari al 4,75 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sara pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del taso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verra reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dall'elenco dei contribuenti, di cui al precedente art. 1, arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito.

Art. 3.

Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le altre modalità e procedure concernenti l'emissione, l'attribuzione, il servizio finanziario ed i segni caratteristici degli emittendi certificati, non previste nel presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8245

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 dicembre 1994.

Criteri da osservare da parte della commissione prevista dall'art. 6 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, reiterativo con modifiche del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante norme per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell edilizia privata;

Visto il disposto di cui al comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 649 il quale prevede la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, demandando al Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, la valutazione delle procedure di affidamento e di esecuzione di opere di sua competenza, che, per qualunque motivo, risultino sospese anche in via di fatto;

Visto il disposto di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 6 che fissa l'oggetto della predetta valutazione sulla base di appositi criteri determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e che ad essa provvede il Ministro dei lavori pubblici con il supporto di una o più commissioni tecnico-amministrative;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106, con il quale è stato costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 551/1994, tale organo collegiale, che con il presente decreto viene confermato;

Considerato che occorre stabilire i criteri cui la commissione predetta dovrà attenersi nella sua attività di valutazione e di conseguente formulazione al Ministro di proposte risolutive per ciascuna delle opere pubbliche segnalate;

Decreta:

Art. 1.

Sono fissati, nei termini seguenti, i criteri prescritti ai fini della valutazione della commissione costituita con il richiamato decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106:

1) entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione del presente decreto, le competenti direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici trasmettono alla commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 551/1994, avente sede presso il Gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, le istanze di cui al primo comma della stessa norma che risultino già pervenute, corredandole, singolarmente, di apposita relazione esplicativa delle ragioni di interesse pubblico alla realizzazione o al completamento dell'opera, delle procedure seguite per l'affidamento e delle cause sia di fatto sia di diritto, a cui va imputata la intervenuta sospensione od il mancato inizio dei lavori;

2) le istanze analoghe che pervengano successivamente verranno trasmesse alla stessa commissione entro 15 giorni dalla data di arrivo, parimenti corredate del quadro informativo di cui al punto precedente.

Per le opere affidate a raggruppamenti temporanei o a consorzi di imprese devono ritenersi legittimati alla presentazione dell'istanza i legali rappresentanti delle imprese qualificate capogruppo che abbiano ricevuto da parte delle altre imprese aderenti al raggruppamento o al consorzio, mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

4) seguendo l'ordine cronologico delle richieste la commissione esamina le singole fattispecie sotto il profilo tecnico ed economico, tenendo anche conto di quanto venga segnalato direttamente da pubbliche amministrazioni o soggetti privati, comunque interessati, in merito alla utilità dell'intervento nonché al perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;

5) in deroga all'ordine cronologico di cui al punto precedente, la commissione, ove, dall'esame delle istanze e delle annesse relazioni illustrative, riscontri situazioni di particolare straordinarietà e complessità ne riferisce al Ministro con motivate proposte circa gli interventi ritenuti necessari o urgenti a tutela del pubblico interesse;

6) al fine di individuare ed elaborare, con piena cognizione di causa, le proposte da avanzare al Ministro per ciascuna delle opere considerate, la commissione è autorizzata ad espletare tutti gli adempimenti e le attività istruttorie che ravvisi pertinenti e necessari, quali acquisizione di progetti, di atti contrattuali e di gestione e di relazioni della stazione appaltante, audizione della direzione dei lavori ed eventualmente dei collaudatori, nonché di altri organi o amministrazioni interessati;

7) la commissione verifica la condizione giuridica delle aree di sedime delle opere rilevando eventuali destinazioni specifiche, prescrizioni o vincoli da cui siano gravate;

8) la commissione accerta se siano stati acquisiti i prescritti pareri, nulla osta, benestari ed ogni altro provvedimento preordinato alla legittima realizzazione dell'intervento; qualora la commissione ravvisi la mancanza di pareri, di nulla osta, di benestari e di ogni altro provvedimento necessario ai fini della legittima realizzazione dell'intervento, sollecita l'amministrazione competente a provvedere al riguardo;

9) la commissione valuta, alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nella fase istruttoria, le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di sospensione dell'opera e formula al Ministro motivate proposte sulle misure risolutive che, a suo parere, andrebbero adottate. Valuta, altresì, le revoche di affidamenti nel caso ipotizzato dal comma ottavo della norma in esame e ne riferisce parimenti al Ministro con adeguate proposte;

10) la commissione, ove attraverso la valutazione dei rapporti e degli interessi in causa ne ravvisi la convenienza, può suggerire ipotesi alternative sia di carattere tecnico sia economico, per una più agevole attuazione degli interventi;

11) affinché la procedura di valutazione possa concludersi positivamente è, in ogni caso, necessario che l'impresa sottoscriva «una clausola di trasparenza» con la quale:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto d'appalto o per l'affidamento della concessione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti ad indirizzare le procedure di scelta del contraente;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del contratto o della convenzione rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte a comprometterne il risultato.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle sopra indicate attestazioni ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto o della concessione il rapporto si intenderà automaticamente risolto;

12) l'accettazione da parte dell'impresa dell'esito positivo della valutazione comporta la rinuncia alla facoltà di agire in giudizio, compreso quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo, per la tutela dei diritti od interessi derivanti dal periodo di sospensione dei lavori cui l'istanza si riferisce;

13) la commissione procede alla valutazione e alla conseguente formulazione delle proposte in sedute collegiali, secondo un calendario mensile fissato dal presidente, con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera in merito, con il *quorum* maggioritario dei componenti stessi. L'astensione o la ricusazione di ciascun componente è ammessa soltanto nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A8279

DECRETO 27 dicembre 1994.

Aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1994 pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1994 rispetto a novembre 1992 in misura pari all'8%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono aggiornati come segue:

a) ove sia previsto l'importo «lire centomila»; lo stesso deve intendersi sostituito in «lire centottomila»;

b) ove sia previsto l'importo «lire duecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire duecentosedicimila»;

c) ove sia previsto l'importo «lire duecentocinquantamila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire duecentosettantamila»;

d) ove sia previsto l'importo «lire quattrocentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire quattrocentotrentaduemila»;

e) ove sia previsto l'importo «lire cinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire cinquecentoquarantamila»;

f) ove sia previsto l'importo «lire unmilione», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilioneottantamila»;

g) ove sia previsto l'importo «lire unmilionecinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilioneseicentoventimila»;

h) ove sia previsto l'importo «lire duemilioni», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire duemilionicentosessantamila».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A8246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 settembre 1994.

Determinazione per gli anni 1993 e 1994 delle rette e tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nei presidi pubblici e convenzionati;

Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate cure urgenti ospedaliere dai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale sono determinate con il provvedimento di cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 26 novembre 1992), con il quale sono state determinate per gli anni 1991 e 1992 le rette di degenza e le tariffe dovute al Servizio sanitario nazionale dai predetti cittadini stranieri per le cure urgenti ospedaliere;

Vista la nota del 24 febbraio 1994 con la quale il Servizio centrale della programmazione sanitaria ha indicato i costi relativi alle giornate di degenza per l'anno 1993, e la successiva documentazione pervenuta in data 8 giugno 1994 per la determinazione dei costi relativi ai ricoveri diurni (Day Hospital - Day Surgery);

Ravvisata l'esigenza, anche in vista della attuazione della nuova disciplina di determinazione del costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di stabilire le rette e tariffe anche per il 1994, al fine di assicurare maggiore tempestività nella fatturazione delle prestazioni da parte delle unità sanitarie locali;

Ritenuto, pertanto, di stabilire le rette e le tariffe per l'anno 1994, rivalutando gli importi del 1993 del tasso d'inflazione programmato per il 1994, determinato dal Governo nella misura del 3,5%;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 226, che ha provveduto alla soppressione del Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le rette di degenza relative alle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, erogate — ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 — ai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, sono stabilite per gli anni 1993 e 1994 come segue.

2. La retta giornaliera di degenza negli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali è determinata nella misura di seguito indicata:

A) Per i ricoveri presso le strutture di alta specialità:
anno 1993, L. 2.320.000;
anno 1994, L. 2.400.000.

Si definiscono strutture di alta specialità: i centri ed i servizi costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e le divisioni ospedaliere (sezioni autonome, sezioni aggregate, o altra denominazione equivalente, secondo le organizzazioni regionali) che svolgono le attività di assistenza sanitaria individuate dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992:

1) emergenze, ivi comprese quelle pediatriche;

2) grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche;

3) cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica;

4) neurologia ad indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica;

5) nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica;

6) neuro-riabilitazione;

7) trapianti d'organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto;

8) oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;

9) pneumologia oncologica;

10) radioterapia oncologica;

11) malattie vascolari;

12) ginecologia oncologica.

B) Per i ricoveri presso altre strutture:
anno 1993, L. 540.000;
anno 1994, L. 560.000.

3. La retta giornaliera di degenza negli ospedali pubblici e privati, convenzionati con le unità sanitarie locali e dalle stesse autorizzati ad erogare prestazioni ospedaliere di pronto soccorso, è determinata nella misura di seguito indicata:

A) Per i ricoveri nei presidi e servizi di alta specialità nei limiti e secondo quanto sopra specificato:
anno 1993, L. 2.320.000;
anno 1994, L. 2.400.000.

B) Per gli altri ricoveri:
retta prevista in convenzione.

4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri relativi a endoprotesi o pacemakers, il cui costo effettivo è addebitato in aggiunta alla diaria di degenza.

Art. 2.

1. Per le cure urgenti ospedaliere che comportino il ricovero limitatamente ad una parte della giornata (così detto ricovero diurno o Day Hospital), le rette di degenza indicate all'art. 1 vengono ridotte del 25%.

Art. 3.

1. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate nelle strutture sanitarie direttamente gestite dall'unità sanitaria locale, le singole prestazioni sono addebitate per gli anni 1993 e 1994 in base ad un apposito tariffario stabilito dalla regione competente o, in mancanza, dall'unità sanitaria locale, tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quelle di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali e dalle stesse autorizzati ad erogare prestazioni ospedaliere di pronto soccorso, le tariffe per gli anni 1993 e 1994 sono quelle determinate in sede di convenzione.

Art. 4.

1. Le rette di degenza e le tariffe determinate nei precedenti articoli si applicano, altresì, nei confronti dei cittadini italiani non residenti in Italia e non aventi diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 318

94A8280

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1994.

Variazione della denominazione sociale della Securitalia S.p.a., in Milano, in Commercio assicurazioni S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1990, con il quale la Securitalia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il provvedimento in data 28 novembre 1994, con il quale il tribunale di Milano ha omologato la deliberazione assembleare relativa alla variazione della denominazione sociale della predetta impresa;

Vista la lettera n. 416602 del 5 dicembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla variazione della denominazione sociale della Securitalia S.p.a. in Commercio assicurazioni S.p.a.;

Decreta:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale della Securitalia S.p.a., con sede in Milano, in Commercio assicurazioni S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8283

DECRETO 13 dicembre 1994.

Autorizzazione per la Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività

assicurativa rilasciate alla Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 30 aprile 1992 e le successive modificazioni ed integrazioni con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 30 novembre 1994, n. 416592, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione allegata alla predetta lettera dal 30 novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Decreta:

La Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8282

DECRETO 13 dicembre 1994.

Autorizzazione a Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 30 aprile 1992 e le successive modificazioni ed integrazioni con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 30 novembre 1994, n. 416591, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione allegata alla citata lettera dal 30 novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Decreta:

La società Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A8281

DECRETO 20 dicembre 1994.

Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie relative all'etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al suddetto art. 47 della legge n. 146/1994, provvedendo alla elaborazione dello schema di cartello unico per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1994 con il quale è stato già indicato lo schema di cartello unico per tali prodotti;

Considerata la necessità di modificare detto decreto per adeguarlo a quanto prescritto dal'art. 14, comma 1, della direttiva n. 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore nonché la relativa pubblicità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il cartello unico ed i cartelli unici, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, devono essere realizzati secondo gli schemi allegati.

2. La disposizione del comma 1 non preclude la possibilità di predisporre cartelli di maggiore dettaglio in relazione alla tipologia dei prodotti venduti.

Art. 2.

1. La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore stabilire detta lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di cartello, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.

2. Il presente decreto non preclude la possibilità di riportare l'elenco degli ingredienti per singoli prodotti accanto alla relativa denominazione di vendita.

Art. 3.

1. I semilavorati o preparati, utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto, devono essere menzionati col nome dei singoli ingredienti che li compongono.

2. Tali ingredienti, qualora coincidano con quelli utilizzati dal fabbricante del prodotto finito, devono essere menzionati una sola volta.

Art. 4.

1. Il decreto ministeriale 19 settembre 1994 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

ALLEGATO 1

PRODOTTI DELLA GELATERIA

Gruppo	Ingredienti
Gelati al latte e derivati	Latte, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, panna, uova, caffè, cacao, cioccolato, vaniglia, grasso vegetale, olio vegetale, aromi, addensanti..., coloranti...
Gelati alla frutta e agli ortaggi	Acqua, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, latte, frutta e ortaggi, aromi, addensanti..., coloranti...
Gelati ai cereali	Acqua, latte, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, panna, cereali, uova, aromi, addensanti..., coloranti...
Semifreddi	Latte, panna, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, uova, pan di Spagna, cacao, cioccolato, caffè, amarena, nocciola, alcool, aromi, addensanti..., coloranti...

ALLEGATO 2

PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Gruppo	Ingredienti
Pasticceria fresca e dolci freschi	Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, margarina, olio vegetale, strutto, latte, panna, frutta, cioccolato, vino liquoroso, acqua, confettura di frutta, gelatina di frutta, riso, mandorle, cacao, uva sultanina, caffè, ricotta, amido, fecola, lievito, agenti lievitanti..., sale, aromi, spezie, coloranti...
Pasticceria e biscotteria secca - Paste lievitate	Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, margarina, olio vegetale, strutto, latte, cioccolato, alcool, vino liquoroso, confettura di frutta, gelatina di frutta, acqua, mandorle, cacao, uva sultanina, amido, fecola, lievito, agenti lievitanti..., sale, aromi, spezie, coloranti...
Pasticceria salata	Farina di grano tenero, olio vegetale, olio di oliva, strutto, burro, uova, prosciutto cotto, formaggio, ortaggi, malto, aceto di vino, senape, piante aromatiche, agrumi, gelatina di frutta, lievito, zucchero, sale, aromi, spezie, coloranti...

ALLEGATO 3

PRODOTTI DELLA PANETTERIA E DA FORNO

Gruppo	Ingredienti
Pane e grissini (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di segale, di mais, di orzo..., acqua, lievito, sale
Pane e grissini speciali (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di mais, di segale, di orzo..., olio di oliva, strutto, miele, zibibbo..., acqua, lievito, sale, emulsionanti...
Prodotti da forno (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di segale, di mais, di avena, di orzo, di riso, di farro..., latte, uova, zucchero, acqua, burro, olio vegetale, olio animale, grasso vegetale, grasso animale, mandorle, frutta, cioccolato, miele, vino liquoroso, marmellata, confettura di frutta, gelatina di frutta, crema di marroni, fecola, amido, estratto di malto, farine maltate, lievito, glutine, sale, aromi, agenti lievitanti..., emulsionanti....
Pizza	Farina di grano tenero, pomodoro, acqua, olio vegetale, lievito, strutto, sale, piante aromatiche, spezie

(1) La denominazione di vendita da riportare accanto ai diversi tipi di pane e di prodotti da forno deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1967, n. 283.

ALLEGATO 4

PASTA ALIMENTARE FRESCA

Gruppo	Ingredienti
Pasta alimentare fresca (1)	Farina di grano tenero, semola di grano duro, uova fresche, sale, correttori di acidità...
Pasta alimentare fresca speciale (1)	Farina di grano tenero, semola di grano duro, uova fresche, spinaci, sale, noce moscata, correttori di acidità...
Pasta alimentare fresca speciale con ripieno (1)	Farina di grano tenero, semola di grano duro, uova fresche, carni suina, carne bovina, ricotta, formaggio, ortaggi, pesce, funghi, sale, noce moscata, spezie, aromi, conservanti...., correttori di acidità..., esaltatori di sapidità...

(1) La denominazione di vendita dei diversi tipi di pasta deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e dal decreto ministeriale 27 settembre e successive modifiche.

ALLEGATO 5

PRODOTTI DI GASTRONOMIA PRONTI PER IL CONSUMO

Gruppo	Ingredienti
Gastronomia	Pane, farina di grano tenero, olio vegetale, olio animale, grasso vegetale, grasso animale, carne bovina, carne suina, carne di volatile, pesce, prosciutto cotto, prosciutto crudo, formaggio, ortaggi, malto, aceto di vino, senape, sale, piante aromatiche, spezie, gelatina animale, aromi

94A8284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Soc. coop.va a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993, con il quale il dott. Moreno Giacomelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Verona;

Vista la nota del 26 ottobre 1993, con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Moreno Giacomelli nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Maria Cristina Nicolis, nata a Verona il 25 marzo 1959, e residente in Verona in via Isonzo n. 6, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Alimentari dettaglianti associati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Verona, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 25 maggio 1988, in sostituzione del dott. Moreno Giacomelli, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8247

DECRETO 16 dicembre 1994.

Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato sono in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal Commissario straordinario dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale delle prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.;

Vista la delibera n. 42 del commissario straordinario dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 7 ottobre 1994, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1994;

Considerato che la misura proposta è stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1990 e il 1993 e registrata dall'I.S.T.A.T., risultata pari al 16,88;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Considerato che per l'anno 1993 non si è dato luogo alla rideterminazione dell'assegno in questione a motivo della sospensione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1994 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 307.750.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8249

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 febbraio 1994.

Equipollenza delle lauree in chimica e in chimica industriale al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il parere espresso dal Comitato universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993;

Decreta:

Le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avente valore legale sono equipollenti al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1994
Registro n. 1 Università, foglio n. 153

94A8250

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 25 agosto 1994 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

tromba d'aria del 25 agosto 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Carapelle, Foggia, Lucera, Stornara;

tromba d'aria del 25 agosto 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Carapelle, Foggia, Lucera, Stornara, Troia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A8248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 21 dicembre 1994.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 13099).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1967, relativo alla approvazione del regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche nella riunione in data 6 ottobre 1994, relativa al testo del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 dicembre 1994, con cui il Ministero stesso ha approvato il predetto testo del nuovo regolamento, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma settimo, per le quali ha ravvisato l'opportunità di uno stralcio dal testo medesimo;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche nella riunione in data 15 dicembre 1994, con cui, in aderenza alla richiesta ministeriale, sono state stralciate dal testo del predetto regolamento le disposizioni contenute nel citato art. 43, comma settimo, ed è stato quindi deliberato il testo definitivo del regolamento medesimo;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Roma, 21 dicembre 1994

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

TITOLO I

BILANCIO DI PREVISIONE E GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Principi generali

1 - Il Consiglio nazionale delle ricerche è dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2 - La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione annuale, approvato dall'organo di governo entro il 30 novembre.

3 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4 - La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.

Art. 2.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1 - Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

2 - Il capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa ovvero piu oggetti strettamente collegati e dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3 - Il bilancio indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, nonché l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso al momento della redazione del bilancio. Esso comprende, altresì, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio a cui si riferisce, nonché quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

4 - Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì; tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

5 - Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.

6 - Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico, in conformità alle disposizioni emanate dallo Stato per la omogenea redazione dei conti consuntivi degli enti di ricerca.

7 - Il bilancio di previsione è costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico, ed è corredato della tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il preventivo, del quadro riassuntivo della pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale, nonché da altri allegati previsti da norme di legge.

8 - Il bilancio di previsione è accompagnato:

a) dalla relazione del presidente, che indica gli obiettivi delle azioni programmate ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio; i motivi delle variazioni proposte alle previsioni relative all'esercizio in corso; le cause della formazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio in corso; i prevedibili flussi pluriennali di entrata e di spesa per gli anni finanziari considerati nel bilancio pluriennale dello Stato;

b) dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, che deve contenere, tra l'altro, il parere sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.

9 - Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione adottata dall'organo di Governo, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 3.

Denominazione degli uffici

1 - Agli effetti del presente regolamento, il termine «uffici» si riferisce, a seconda della rispettiva competenza:

a) alle direzioni centrali ed alle loro articolazioni;

b) agli organi di ricerca, alle strutture ed alle iniziative scientifiche formalmente costituiti;

c) alle aree di ricerca,

mentre il termine «ragioneria» si riferisce agli uffici centrali e decentrati della rispettiva direzione centrale:

2 - I dirigenti degli uffici presentano, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi dell'organo di Governo, il piano annuale di entrata e di spesa, ripartito per capitoli o quota-parte di capitoli di pertinenza del bilancio dell'ente.

3 - Il piano annuale di entrata e di spesa e le relative proposte di variazioni devono essere inviati al competente ufficio nei termini e con le modalità stabiliti dall'ente.

4 - Le assegnazioni disposte per l'attuazione del piano annuale rappresentano limiti invalicabili di spesa, in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

Assegnazione degli stanziamenti di bilancio

1 - L'organo di Governo provvede alla assegnazione agli uffici di una quota-parte del bilancio. La deliberazione dell'organo di governo è comunicata, constestualmente alla sua emanazione, alla direzione centrale di ragioneria. La deliberazione indica i capitoli di bilancio sui quali, per effetto della disposta assegnazione, i dirigenti preposti ai predetti uffici esercitano autonomi poteri di spesa per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 8, punto *a),* del presente regolamento.

2 - Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'organo di Governo provvede ad analoga assegnazione dei capitoli di bilancio, parte entrate, anche ai fini di cui al seguente art. 18.

Art. 5.

Integralità e universalità del bilancio

1 - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2 - Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 6.

Classificazione delle entrate e delle spese

1 - Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Titolo II - Altre entrate

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitale

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Titolo VI - Partite di giro

2 - Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti

Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo III - Estinzione di mutui

Titolo IV - Partite di giro

3 - Ciascun titolo è ripartito in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto o più oggetti strettamente collegati.

Art. 7.

Partite di giro

1 - Le partite di giro comprendono le entrate e le spese effettuate per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al cassiere.

Art. 8.

Rappresentazione del bilancio

1 - Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del documento previsionale.

2 - Il bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

Art. 9.

Quadro riassuntivo

1 - Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa e viene data dimostrazione dei risultati differenziali tra le entrate e le spese secondo i livelli di aggregazione di cui al predetto allegato.

Art. 10.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

1 - Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, in calce alla quale devono essere indicati i singoli capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura è assicurata dall'utilizzazionedel presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti non si potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

2 - Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla predetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento. L'organo di Governo, nella deliberazione di approvazione del bilancio, deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

3 - Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, l'organo di governo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire detto scostamento.

Art. 11.

Preventivo economico

1 - Il preventivo economico è costituito dal saldo finanziario di parte corrente al quale sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Art. 12.

Fondo di riserva

1 - Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.

2 - L'ammontare del fondo non può superare il tre per cento del totale delle spese correnti.

3 - I prelevamenti dal fondo, che rivestono carattere di urgenza, sono disposti dal direttore generale con provvedimento da sottoporre a ratifica dell'organo di Governo.

Art. 13.

Assestamento - Variazioni e storni al bilancio

1 - Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente viene deliberato l'assestamento del bilancio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 12, possono essere deliberate, per casi eccezionali da motivare, entro il termine stabilito dal precedente art. 1, comma 2, per l'approvazione del bilancio di previsione.

2 - L'assestamento del bilancio e le eventuali ulteriori variazioni, unitamente alla relazione contenente il parere del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione adottata dall'organo di Governo, al Ministero vigilante ed al Ministero del tesoro ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939 n.1037.

3 - Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

4 - Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Art. 14.

Bilancio sperimentale e profili economici della spesa

1 - Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, l'ente, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, adotterà procedure interne e tecniche di rilevazione e provvederà ad un'articolazione sperimentale del bilancio anche per funzioni e per programmi.

2 - Le procedure interne e le tecniche di rilevazione nonché l'articolazione del bilancio di cui al precedente comma 1 saranno definite, tenendo presente la peculiare natura dell'ente, sulla base delle istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA - ENTRATE

Art. 15.

Accertamento delle entrate

1 - Le entrate sono accertate dagli uffici competenti allorché, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identità del debitore e la certezza del credito o del finanziamento, sia appurato il titolo, la ragione e l'entità del credito e ne sia prevedibile la scadenza entro l'esercizio.

2 - Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, dal relativo atto di accertamento deve emergere esplicitamente la valutazione della capacità dell'ufficio di far fronte a detti oneri o condizioni.

3 - L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale fine, la relativa documentazione è trasmessa alla competente ragioneria.

Art. 16.

Riscossione delle entrate

1 - Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi dell'art. 27, gestisce il servizio di cassa, mediante reversali di incasso emesse dagli uffici competenti a favore del predetto istituto.

2 - Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito, di cui al primo comma, con la cadenza prevista dalle disposizioni di legge.

3 - L'istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'ente, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso; deve tuttavia richiedere subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente deve ottemperare entro 5 giorni lavorativi.

4 - E vietato disporre pagamenti con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente.

Art. 17.

Reversali d'incasso

1 - Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal dirigente dell'ufficio competente e vistate dal dirigente della competente ragioneria, ovvero dai loro rispettivi delegati.

2 - Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

3 - Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'ente per la eventuale emissione in conto residui.

4 - Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo in cifre e in lettere;

f) data di emissione.

Art. 18.

Vigilanza sulla gestione delle entrate

I dirigenti degli uffici che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

CAPO III

GESTIONE FINANZIARIA - SPESE

Art. 19.

Impegno della spesa

1 - Le spese sono impegnate dal dirigente dell'ufficio competente.

2 - Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte dell'ufficio di ragioneria della regolarità della documentazione e della spesa.

3 - Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido.

4 - Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.

5 - Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

6 - Fanno eccezione quelli relativi a:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico degli esercizi successivi.

7 - Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

Art. 20.

Procedimento del controllo preventivo

1 - La competente ragioneria, al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, verifica la regolarità contabile della spesa e procede, a seguito di positivo controllo, alla registrazione dell'impegno.

2 - La registrazione dell'impegno non può comunque aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza od a questa piuttosto che a quelli.

3 - Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 senza che l'atto sia stato registrato o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto stesso diviene efficace.

4 - Ove la ragioneria muova rilievi, il termine di cui al precedente comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero dal momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa.

5 - È fatta salva la facoltà del direttore generale, qualora giudichi che l'atto di impegno o il titolo di spesa debba comunque avere corso, di impartire ordine scritto al dirigente generale capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo.

6 - Dell'ordine è data notizia scritta al collegio dei revisori dei conti.

7 - Per particolari esigenze connesse allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, il dirigente dell'ufficio ha facoltà di procedere all'impegno ed all'ordinazione della spesa senza attendere il riscontro di regolarità contabile della competente ragioneria. In tal caso, la documentazione di spesa deve essere contestualmente trasmessa alla competente ragioneria per il controllo successivo.

Art. 21.

Liquidazione della spesa

1 - La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal dirigente dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 23, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2 - La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata mediante ruoli di spese collettivi o individuali.

Art. 22.

Ordinazione della spesa

1 - Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, dal dirigente dell'ufficio competente mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2 - I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente dell'ufficio competente e vistati dal dirigente della competente ragioneria o dai loro delegati.

3 - I mandati, numerati in ordine progressivo, contengono i seguenti dati:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;

d) nome e cognome o denominazione, data e luogo di nascita e di residenza nonchè codice fiscale o partita IVA del creditore ove non si tratti di personale dipendente;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre e in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

4 - I pagamenti che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

Art. 23.

Documentazione dei mandati di pagamento

1 - Ai fini del controllo, il mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, dei buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero di bollette di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

2 - La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per dieci anni.

Art. 24.

Estinzione dei mandati di pagamento

1 - L'estinzione dei mandati di pagamento si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante commutazione negli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore e con spese a suo carico.

2 - La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'istituto cassiere ovvero da ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

3 - L'ente può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti presso lo sportello dell'istituto cassiere, con acquisizione della firma di quietanza del creditore.

Art. 25.

Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario

1 - I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui.

2 - I mandati di pagamento individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandone l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto.

3 - I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione non debbono essere più pagati, ma restituiti all'ente per essere annullati, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

CAPO IV

INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Art. 26.

Norma di rinvio

Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, l'ente adotterà le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che siano riferibili alle fattispecie previste dal presente regolamento.

CAPO V

SERVIZIO DI CASSA

Art. 27.

Affidamento del servizio di cassa

1 - Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dall'organo di governo, ad un istituto di credito di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2 - La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere anche le modalità per l'espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente.

3 - L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi.

4 - Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi.

Art. 28.

Servizio di cassa interno

1 - Il direttore generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, sia per le strutture periferiche.

2 - L'incarico di cassiere è conferito dal direttore generale ad un impiegato di ruolo per durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.

3 - Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente ufficio, è soggetto al controllo di rendicontazione.

Art. 29.

Gestione del servizio di cassa interno

1 - I cassieri della sede centrale e delle strutture periferiche possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario, con provvedimento del direttore generale, di un fondo non superiore rispettivamente a lire 100.000.000 e lire 50.000.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2 - Con il fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio; delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; delle spese postali e di vettura; delle spese per l'acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e delle spese casuali, ciascuna di importo non superiore a lire 5.000.000.

3 - Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

4 - Per le spese che singolarmente non eccedano lire 100.000, lo scontrino fiscale è documento giustificativo della spesa purchè vi appaia la natura della spesa stessa.

5 - Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere senza la disposizione del dirigente dell'ufficio richiedente.

6 - Le disponibilità al 31 dicembre di ciascun esercizio del fondo di cui al comma 1 sono versate dal cassiere all'istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione all'apposito capitolo delle entrate delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto presentato alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.

7 - Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti ed amministratori dell'ente e da pagarsi a mezzo di assegni circolari non

trasferibili, ovvero in contanti quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile o conveniente, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento.

8 - È ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome.

9 - Il cassiere può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

10 - Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo.

Art. 30.

Scritture del cassiere

1 - Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa da lui eseguite, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2 - È in facoltà del cassiere tenere separati partitari, in relazione alle diverse categorie di operazioni, le cui risultanze devono essere giornalmente riepilogate.

CAPO VI

CHIUSURA DELLE CONTABILITÀ DI ESERCIZIO

Art. 31.

Riporto degli stanziamenti per particolari progetti

1 - Le somme stanziate nel secondo semestre dell'esercizio per particolari progetti in corso di esecuzione, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio stesso, sono riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti.

Art. 32.

Riaccertamento dei residui

1 - L'ente è tenuto a compilare almeno annualmente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente peresercizio di provenienza e per capitolo.

2 - Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3 - I residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui l'importo non sia superiore a lire 60.000. Nel caso di importi superiori, essi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. tame

4 - Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di governo, sentito il collegio dei revisori dei conti.

5 - La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Art. 33.

Trasferimento dei residui

1 - I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza.

2 - Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto, da istituirsi con delibera da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

CAPO VII

CONTO CONSUNTIVO

Art. 34.

Deliberazione del conto consuntivo

1 - Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed è corredato di una relazione illustrativa predisposta dal presidente dell'ente.

2 - La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione nei suoi settori operativi, i costi sostenuti, i risultati raggiunti in funzione degli obbiettivi prefissati ed i profili economici della spesa.

3 - Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ed essi apportati rispetto al precedente esercizio;

b) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale;

c) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza;

d) l'attività svolta nell'ambito dei consorzi e le ragioni che giustificano la prosecuzione della partecipazione agli stessi;

e) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.

4 - Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente, è sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

5 - Il conto consuntivo è approvato dall'organo di governo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della delibera al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, ed alla Corte dei conti, corredato dei relativi allegati.

Art. 35.

Rendiconto finanziario

1 - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 36.

Stato patrimoniale

1 - Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente.

2 - Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuizione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3 - Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 37.

Conto economico

1 - Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio finanziario.

2 - Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 38.

Situazione amministrativa

1 - Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o disavanzo d'amministrazione.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

CAPO I

CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

Art. 39.

Beni

1 - I beni dell'ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 40.

Inventario dei beni immobili

1 - Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonché la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie;

e) gli eventuali redditi.

2 - Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri fiscali vigenti o al prezzo di acquisizione, se maggiore. Non si dà luogo al conteggio di ammortamenti.

Art. 41.

Consegnatari dei beni immobili

1 - I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, nominati con provvedimento del dirigente generale competente. Essi sono personalmente responsabili di quanto loro affidato nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2 - La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o tra l'agente cessante e quello subentrante. Copie dei predetti verbali sono trasmesse alla competente ragioneria.

Art. 42.

Classificazione dei beni mobili

1 - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;

b) attrezzature d'ufficio, macchine per scrivere e per il calcolo, apparecchiature informatiche;

c) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici;

d) materiale bibliografico;

e) autovetture ed automezzi;

f) imbarcazioni e natanti;

g) titoli e valori.

Art. 43.

Inventario dei beni mobili

1 - L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

e) il titolo di appartenenza (proprietà, uso, etc.);

f) il valore dei beni di proprietà.

2 - I beni mobili sono valutabili al costo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento sono stabilite annualmente dall'organo di governo.

3 - I titoli, i valori pubblici e privati e i metalli preziosi sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, ed al valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

4 - L'inventario del materiale bibliografico è costituito da apposite scritture cronologiche e/o sistematiche.

5 - I beni mobili acquistati con finanziamenti per la realizzazione di programmi di ricerca predisposti da università ed enti pubblici, entrano a far parte «ab origine» del patrimonio di questi ultimi, salvo quanto stabilito nel seguente comma.

6 - A suo insindacabile giudizio, il Consiglio nazionale delle ricerche può riservarsi la proprietà di beni di particolare rilevanza.

Art. 44.

Cessioni in conto prezzo

1 - In occasione dell'acquisto di beni e di servizi, si può dar luogo a cessioni in conto prezzo con l'osservanza delle procedure stabilite per le valutazioni di congruità e per il discarico inventariale.

Art. 45.

Consegnatari dei beni mobili

1 - I beni mobili sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili nominati con provvedimento del dirigente generale competente.

2 - In caso di cambiamento dell'agente responsabile, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante e trasmesso in copia alla competente ragioneria.

3 - Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'ente e l'altro dall'agente responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 46.

Carico e scarico dei beni mobili

1 - I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.

2 - La cancellazione dagli inventari dei beni mobili è disposta con provvedimento motivato del dirigente generale competente, contenente anche i criteri per la riduzione del fondo di ammortamento. Il provvedimento indica, altresì, l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di discarico.

3 - I beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce rossa italiana, scuole, università, enti di assistenza e beneficienza, istituzioni scientifiche e culturali, che rilasciano ricevuta dei beni acquisiti.

4 - Il provvedimento di cui al precedente comma 2 indica i motivi del mancato conferimento dei beni agli enti di cui al precedente comma 3.

5 - La competente ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 47.

Chiusura annuale degli inventari

1 - Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

2 - Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsa- bili, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, alla competente ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

Art. 48.

Ricognizione dei beni

1 - Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari.

2 - Di tali operazioni si dà notizia in una specifica nota redatta dal dirigente generale competente ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 36.

Art. 49.

Beni non soggetti ad inventariazione

1 - Non sono inventariati:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori e delle officine ecc., il materiale fotografico e in genere tutto il materiale «a perdere», che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio, strumenti d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, materiale didattico (lavagne luminose e simili, pubblicazioni soggette a scadenza manuali d'uso, elenchi e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili;

d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili;

e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, obbiettivi, ricambi e simili;

f) i beni di effimero valore;

g) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo.

2 - Il limite di valore di cui alle lettere *c)* e *f)* è fissato in lire 500.000.

3 - Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico costituente parte di biblioteca.

Art. 50.

Materiali di consumo

1 - Gli uffici provvedono alla tenuta di idonee schede a quantità e specie per il materiale di consumo che non venga immediatamente utilizzato.

Art. 51.

Automezzi

1 - I consegnatari di autoveicoli da trasporto ed autovetture ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

2 - Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio.

Art. 52.

Inesigibilità dei crediti

1 - L'inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale viene dichiarata con deliberazione dell'organo di Governo nella fase di approvazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità dei dipendenti degli uffici competenti.

2 - Di tali operazioni si dà notizia in una specifica nota redatta dal dirigente dell'ufficio competente ed apposta in calce allo stato patrimoniale di cui all'art. 36.

TITOLO III

SPESE DELEGATE - AZIENDE E GESTIONI SPECIALI

CAPO I

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 53.

Effettuazione di spese tramite funzionari delegati

1 - Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario od opportuno operare mediante funzionari delegati, la competente direzione centrale, nell'ambito degli stanziamenti e degli indirizzi fissati dall'organo di governo, può disporre accreditamenti in favore di funzionari ai quali sono formalmente attribuiti incarichi a termine. Detti accreditamenti sono imputati sui pertinenti capitoli di bilancio.

2 - Le disposizioni di pagamento hanno luogo con la emissione di ordinativi di pagamento o, nel limite di lire 50.000.000, di buoni a proprio favore, firmati dal funzionario delegato.

3 - Le operazioni di cui al precedente comma 2 devono risultare da appositi registri.

4 - I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

Art. 54.

Rendiconto dei funzionari delegati

1 - Il funzionario delegato, alla fine di ogni semestre dell'esercizio in corso od anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle somme spese, da presentare al competente ufficio, allegando allo stesso rendiconto le copie degli ordinativi di pagamento, la documentazione di spesa e il saldo alla fine del periodo considerato.

2 - Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle del tesoriere.

3 - L'ufficio trasmette il rendiconto alla competente ragioneria per il visto di regolarità contabile.

4 - L'organo di governo, con propria deliberazione, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali l'esame sui rendiconti dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri e modalità indicati nella deliberazione stessa.

CAPO II

AZIENDE E GESTIONI SPECIALI

Art. 55.

Aziende e gestioni speciali

1 - Per il conseguimento dei fini istituzionali, l'ente può costituire aziende e gestioni speciali il cui funzionamento è regolamentato con deliberazione adottata dall'organo di governo e sottoposta al parere del Ministero vigilante in concerto con il Ministero del tesoro.

2 - Le entrate e le spese sono classificate nelle voci di cui al primo e secondo comma dell'art. 6.

3 - I relativi conti di gestione devono essere evidenziati mediante specifici allegati al bilancio dell'ente.

TITOLO IV

RILEVAZIONE CONTABILE

CAPO I

SCRITTURE CONTABILI

Art. 56.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1 - Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per la competenza e per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2 - Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 57.

Sistema di scritture

1 - L'ente tiene le seguenti scritture:

a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) il giornale delle reversali e dei mandati emessi;

e) il registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio;

f) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e da altre disposizioni di legge.

2 - Gli uffici di cui al comma 1, punti *b)* e *c)*, dell'art. 3, tengono le seguenti scritture secondo le modalità ed i criteri determinati dall'ente.

a) un partitario delle entrate;

b) un partitario delle spese;

c) il giornale di cassa;

d) i registri degli inventari dei beni mobili.

3 - Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'ente si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

CAPO I

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 58.

Norme generali

1 - In relazione alle specifiche materie, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti emanati dall'Unione Europea.

2 - Nello svolgimento dell'attività negoziale devesi, altresì, tener conto delle disposizioni previste dai capitolati generali e degli schemi di contratti tipo, approvati dall'organo di governo.

Art. 59.

Attività negoziale

1 - Per quanto non disciplinato dal precedente art. 58, ai lavori, agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, e ad ogni altra attività negoziale, si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata.

2 - Per l'alienazione dei beni, la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 60.

3 - È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 60.

Determinazioni in materia contrattuale

1 - Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dall'organo di governo, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto sono di competenza dei dirigenti degli uffici.

Art. 61.

Licitazione privata

1 - La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono minuziosamente descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2 - Nella lettera di invito dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 64, in base al quale si procederà all'aggiudicazione;

3 - L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla stessa. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'ente, ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.

4 - Il dirigente dell'ufficio potrà disporre la pubblicazione di avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalità affinché chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta di invito.

Art. 62.

Asta pubblica

1 - L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale e presso le sedi degli uffici decentrati. Esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo almeno su un giornale a larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato

2 - L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 64.

Art. 63.

Svolgimento delle gare

1 - Le gare per licitazione privata e per asta pubblica si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2 - Apposita commissione nominata dal dirigente dell'ufficio procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3 - Alla seduta della commissione può assistere un componente del Collegio dei revisori dei conti.

4 - La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

Art. 64.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1 - Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:

b1) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 65.

Appalto-concorso

1 - È ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse ad elevata componente tecnologica.

2 - le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi.

3 - Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture provvede una commissione appositamente nominata dal dirigente dell'ufficio.

4 - L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga comunque presente i seguenti parametri.

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

c) il tempo di esecuzione dei lavori;

d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.

Art. 66.

Trattativa privata

1 - Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori — sia all'interno sia all'estero — che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;

d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica;

f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore al controvalore in lire di ECU 200.000, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2 - Nei casi indicati ai precedenti punti *a), d)* e *h)* devono essere interpellate almeno tre imprese.

3 - Con esclusione del caso previsto al punto *h),* la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella determinazione di cui al precedente art. 60.

4 - I contratti di cui al punto *c)* devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dalla commissione di cui al successivo art. 67, comma 2. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.

Art. 67.

Commissione di congruità e commissione tecnico-giuridica

1 - Con provvedimento del Presidente del CNR sono istituite, con funzioni di carattere consultivo, la commissione di congruità e la commissione tecnico-giuridica.

2 - La commissione di congruità esprime motivati pareri in merito alle spese derivanti dai contratti che l'ente intende stipulare, eccezion fatta per i contratti di appalto di lavori e di opere pubbliche e per i contratti di ricerca, la congruità delle spese dei quali è valutata dai competenti uffici. La commissione è articolata in due sezioni, delle quali la prima ha il compito di fornire parere nei casi di acquisto, permuta, locazione e vendita di immobili, e la seconda ha il compito di fornire pareri sui corrispettivi dei contratti di fornitura di beni e servizi.

3 - La commissione tecnico-giuridica esprime motivati pareri in ordine ai contratti ed ai relativi aspetti procedurali.

4 - La composizione, le modalità di funzionamento, i limiti di spesa al di sopra dei quali devono intervenire i pareri delle predette commissioni, nonché i gettoni di presenza spettanti ai loro componenti e segretari sono stabiliti dall'organo di governo dell'ente. I gettoni di presenza di cui sopra vanno commisurati ad una percentuale dell'entità di quello prescritto per la partecipazione alle sedute del predetto organo di governo.

Art. 68.

Stipulazione dei contratti

1 - Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione.

2 - Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3 - La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4 - Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.

5 - L'ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.

6 - I contratti sono stipulati dal dirigente del competente ufficio nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

7 - Il competente ufficio cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati.

Art. 69.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1 - Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2 - Il collaudo è eseguito da personale dell'ente munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.

3 - Se l'importo dei lavori o delle forniture non superi lire 150.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato nominato dal dirigente dell'ufficio.

4 - In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 70.

Cauzione e penalità

1 - A garanzia dell'esecuzione dei contratti i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni. Le cauzioni possono essere surrogate da fideiussioni bancarie o di primaria impresa assicuratrice.

2 - Si prescinde dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, nonchè per i contratti di importo non superiore a lire 50.000.000.

3 - Nel contratto devono essere previste una o più scadenze per la cessione dei beni o l'attuazione delle prestazioni da parte del contraente nonché le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso.

Art. 71.

Condizioni e clausole contrattuali

1 - I contratti devono avere termini e durata certi, e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2 - Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

3 - Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma 2 devono essere indicate nel provvedimento di cui all'art. 60.

4 - Le spese di registrazione, copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti.

5 - Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

6 - I contratti stipulati con società, enti ed organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.

7 - L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'ente ai sensi dell'art. 76.

8 - I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato all'ente nelle forme di legge.

9 - Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 72.

Lavori, provviste e servizi in economia

1 - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti, sono definiti con provvedimento dell'organo di governo, da assoggettare all'approvazione dell'autorità di vigilanza secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge n. 168/1989.

CAPO II

CASI PARTICOLARI DI ATTIVITÀ NEGOZIALE LEASING, FACTORING E COMODATO

Art. 73.

Leasing

1 - Il ricorso al contratto di leasing è consentito, previa autorizzazione dell'organo di Governo, quando è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessità e l'urgenza, in carenza di disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze debbono risultare da relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio.

2 - Per la scelta del contraente si applica la procedura concorsuale prevista dal capo I del presente titolo.

3 - I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, è a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.

4 - La programmazione e le risultanze dell'attività di leasing sono evidenziate nella relazione illustrativa e negli allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 74.

Factoring

1 - Può farsi ricorso al contratto di factoring, previa autorizzazione dell'organo di governo e ferme restando le procedure concorsuali previste dal capo I del presente titolo, qualora si tratti di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione, tale da rendere non conveniente la loro riscossione diretta. La circostanza deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio.

2 - La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta la eliminazione dei residui attivi corrispondenti alle somme versate all'ente dal factor.

Art. 75.

Comodato

1 - Il contratto di comodato è consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal dirigente del competente ufficio.

2 - I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 76.

Principi generali

1 - Agli amministratori ed al personale dell'ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

2 - La denuncia è inoltrata alla Procura generale della Corte dei conti e comunicata al collegio dei revisori.

3 - La denuncia è informata ai criteri indicati dalla Procura generale della Corte dei conti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77.

Finanziamenti a favore di università ed enti pubblici

1 - I finanziamenti concessi alle università, agli enti pubblici di ricerca e ad altri enti pubblici a norma dell'art. 20 del regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento degli organi di ricerca del CNR ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1967, possono essere versati anticipatamente.

2 - Le università e gli enti predetti sono tenuti a gestire i finanziamenti di cui sopra secondo le rispettive norme di funzionamento, a presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate e a tenere a disposizione del CNR presso di loro la documentazione di spesa per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di inoltro del rendiconto.

Art. 78.

Prestazioni a pagamento

1 - Il Consiglio nazionale delle ricerche effettua, attraverso le proprie strutture di ricerca e tecnologiche, prestazioni a pagamento a favore di terzi.

2 - I corrispettivi dovuti dai terzi sono stabiliti dall'organo di governo mediante appositi tariffari che tengono conto dei costi sostenuti dall'ente.

Art. 79.

Limiti di valore

1 - Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte.

2 - Tali importi possono essere modificati con deliberazione dell'organo di governo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3 - Con provvedimento dell'organo di governo, gli importi predetti possono essere aggiornati annualmente entro il limite del tasso di inflazione programmato o modificati in relazione alle variazioni disposte dalla legge.

Art. 80.

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento è adottato con provvedimento del presidente dell'ente ed entra in vigore alla data indicata nel provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2 - Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la giunta amministrativa è titolare dei compiti attribuiti all'organo di Governo.

Art. 81.

Fase transitoria

1 - L'organo di Governo disciplina le fasi di attuazione, anche in via sperimentale, del presente regolamento.

94A8255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale».

Il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994.

94A8214

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero».

Il decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994.

94A8215

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12703.XV.J (553) del 24 settembre 1994, il manufatto esplosivo denominato: «Schuttler 2 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12700.XV J (550) datata 8 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 3 di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12765.XV J (555) datato 8 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 3 di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14230 XV J (575) datato 8 ottobre 1994, gli artifici pirotecnici denominati:

«FURA 3000»;

«FURA 4000»

che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14234.XV.J (579) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 di colore rosso» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14235.XV.J (580) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 di colore rosso» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14236.XV (581) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 di colore blu» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14237.XV (582) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 di colore verde» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14238.XV.J (583) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 di colore blu» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nel proprio stabilimento di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14239.XV.J (584) datato 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 cometa oro» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14240.XV.J (585) del 19 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 di colore bianco» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende

produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14233.XV.J (578) datato 22 ottobre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 cometa bianca» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15949.XV.J (613) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 di colore blu» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15945.XV.J (609) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 di colore rosso» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15946.XV.J (610) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 di colore giallo» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15947.XV.J (611) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 cometa oro» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15948.XV.J (612) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 di colore verde» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15950.XV.J (614) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 55 di colore rosso» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15719.XV.J (616) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 55 di colore verde» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15714.XV.J (620) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 di colore verde» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15957.XV.J (623) del 14 novembre 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 55 di colore bianco» che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino s.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel D'Aiano (Bologna) - Loc. Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A8256

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.12767.XV.J (560) del 5 ottobre 1994, l'esplosivo da mina denominato: «Ecogel A» che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) e in quello della società Sarda esplosivi industriali S.p.a. in Domusnovas (Cagliari), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sucurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il n. ONU 0241 1.1.D, a condizione che venga prodotto esclusivamente presso fabbriche autorizzate e mai sui luoghi d'impiego.

94A8257

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12710.XV.J (564) del 5 ottobre 1994, il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta modulo non ritardo M.9 - Denominazione FB 448.0», conforme al disegno n. SR 0032, che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12711.XV.J (569) del 19 ottobre 1994, il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta modulo ritardo M9 0,1 sec. - den. FB448.2», conforme al disegno n. SR 0034, che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20346.XV.J (643) del 26 novembre 1994, le cariche cave per sondaggi petroliferi denominate:

022 - 7000 - 510 carica cava 7" Big Hole 55 g RDX;

022 - 7000 - 511 carica cava 7" Big Hole 55 g HMX,

che la ditta Western Atlas International Inc. intende importare dalla società Goex International Inc. - U.S.A., sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A8258

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12725.XV.J (563) del 5 ottobre 1994, l'esplosivo denominato: «Tutagex 850» che la società Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14232.XV.J (577) del 19 ottobre 1994, l'esplosivo denominato: «Gelatina MP» che la società Pravisani S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Sequals, località Prati del Sbriss (Pordenone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A8259

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Sacconi» di Montalto Marche ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 784/Sett. I datato 17 ottobre 1994 del prefetto di Ascoli Piceno la scuola media statale «Sacconi» di Montalto Marche è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Honeywell Bull del valore di L. 100.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Montalto Marche e Valle dell'Aso.

94A8260

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Buonarroti» di Vailate s.s. di Agnadello ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1905/93 Div. 2ª datato 30 novembre 1993 del prefetto di Cremona la scuola media statale «M. Buonarroti» di Vailate s.s. di Agnadello è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice modello Mita DC 140S matr. 45017474 del valore di L. 3.500.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Agnadello.

94A8261

Autorizzazione alla scuola media statale «V. Civerchio» di Crema ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 142/94 Div. 1ª datato 28 gennaio 1994 del prefetto di Cremona la scuola media statale «V. Civerchio» di Crema è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un computer Olivetti con monitor Mod. M300-04 del valore di L. 1.000.000 ed una stampante Olivetti Mod. DM 324L del valore di L. 500.000. Offerente: sig.ra Adriana Romanin.

94A8262

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Pellico» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5145-Sett. I/2ª datato 8 giugno 1992 del prefetto di La Spezia la scuola media statale «S. Pellico» di La Spezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte marca Ajello & Sons del valore di L. 700.000. Offerente: sig.ra Franca Felisso Battolla.

94A8263

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Marco Pizzinelli», in Cesena

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, visto n. 233 del 14 novembre 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Marco Pizzinelli» di Cesena e ne è stato approvato lo statuto.

94A8264

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa servizi, in Pellegrino Parmense

Con decreto ministeriale 29 novembre 1994, il dott. Franco Piumi, nato a Noceto (Parma) il 23 dicembre 1956, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa servizi, con sede in Pellegrino Parmense (Parma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 novembre 1987 in sostituzione del dott. Achille Canali, revocato.

94A8265

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1994, n. 91301, è stata accertata, nell'associazione «Apofruit», partita IVA 00127740405, con sede in Cesena (Forlì), via Ravennate n. 1345, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 173 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1994, n. 91300, è stato accertato che l'Associazione produttori ortofrutticoli della marca trivigiana - Soc. coop. a r.l., con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Marconi n. 47, ha aderito all'Associazione produttori ortofrutticoli Veneto-Friulana - Soc. coop. a r.l. e pertanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è cancellata dal n. 22 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e pertanto viene revocata la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1994, n. 91299, è stato accertato che i soci dell'associazione denominata «A.P.O.», con sede in Cesena (Forlì), via Renato Serra n. 14, si sono riuniti nella cooperativa Apofruit con sede in Cesena, socia dell'associazione medesima e pertanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è cancellata dal n. 2 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e pertanto viene revocata la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1994, n. 91432, è stata accertata, nell'associazione «Agri sud - Associazione agricola cantina sociale a r.l.», partita IVA 00149930885, con sede in Vittoria (Ragusa), contrada Palazzello, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 174 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

94A8266

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta F.R. di Selmo Adriano & C. S.n.c., con sede in Vicenza, via Riviera Berica n. 254, assegnataria del marchio «998 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di otto punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

94A8267

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, il decreto interministeriale 8 giugno 1974 con il quale la società «Revisione e controllo - Società fiduciaria - Re.Co.So.Fi. S.p.a.», in forma abbreviata «Re.Co.So.Fi. S.p.a.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione contabile di aziende è modificato per quanto concerne la denominazione divenuta ora «Re.Co.So.Fi. S.p.a.», nonché per quanto riguarda l'attività sociale, limitata allo svolgimento dell'attività di revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, il decreto interministeriale 9 maggio 1974 con il quale la «Società fiduciaria e revisione Studio Jona - Società per azioni», in forma abbreviata «Studio Jona S.p.a.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione contabile di aziende è modificato per quanto concerne la denominazione divenuta «Jona società di revisione S.p.a.», nonché per quanto riguarda l'attività sociale, limitata allo svolgimento dell'attività di revisione contabile di aziende.

94A8268

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1629,74
ECU	1989,59
Marco tedesco	1047,73
Franco francese	303,12
Lira sterlina	2533,43
Fiorino olandese	935,56
Franco belga	50,969
Peseta spagnola	12,331
Corona danese	266,76
Lira irlandese	2510,13
Dracma greca	6,762
Escudo portoghese	10,186
Dollaro canadese	1159,96
Yen giapponese	16,342
Franco svizzero	1238,40
Scellino austriaco	148,90
Corona norvegese	239,90
Corona svedese	218,78
Marco finlandese	343,10
Dollaro australiano	1266,63

94A8349

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano urbanistico-territoriale della regione

L'assessore all'urbanistica ed assetto del territorio della regione Puglia rende noto che la giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994 ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 «Tutela ed uso del territorio», la proposta del piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.)»

«Paesaggio e beni ambientali» per l'intero territorio regionale quale piano urbanistico-territoriale previsto dall'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Il piano risulta costituito da:

a) relazione generale e allegati;

b) norme tecniche di attuazione e allegati;

c) cartografia su tavole IGM scala 1:25.000 riportanti gli «Ambiti territoriali estesi».

Il piano inoltre fa riferimento a un complesso di elaborati grafici in scala diversa che rappresentano elaborati di conoscenza e analisi territoriali di supporto al piano e interessanti l'intero territorio della regione Puglia.

Così come previsto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, la proposta del piano è depositata presso l'assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio, via Bozzi n. 59 - Bari, e può essere consultata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Copia della proposta con le tavole interessante i territori dei singoli comuni viene trasmessa agli enti locali per la pubblicazione all'albo pretorio e può essere richiesta in copia alla eliografia Siciliani, via Vallona n. 3-*a*, Bari.

Chiunque, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della regione, può far pervenire alla giunta regionale - assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, via Bozzi n. 59 - Bari, motivate osservazioni nel pubblico interesse.

94A8269

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Su istanza della sig.ra Elena Leghissa, nata a Trieste, il 20 agosto 1960, residente a Duino-Aurisina, Aurisina n. 170/H, figlia di Francesco Legiša, nato a Duino-Aurisina, il 18 ottobre 1930 tesa, ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Legiša» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/91, con provvedimento n. 1.13/2-782 dd. 30 novembre 1994 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/372 Duino-Aurisina dd. 3 agosto 1935 con il quale il cognome del sig. Giovanni Legisa, nato a S. Pelagio, il 24 maggio 1872, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al nipote Francesco, nato a Duino-Aurisina, il 18 ottobre 1930.

Il cognome della signora Elena Leghissa è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Legisa» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Su istanza della sig.ra Clarissa Leghissa, nata a Trieste, il 25 agosto 1965, residente a Duino-Aurisina, S. Pelagio n. 45/*A*, figlia di Francesco Legisa, nato a Duino-Aurisina, il 18 ottobre 1930, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Legiša» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/91, con provvedimento n. 1.13/2-782 dd. 30 novembre 1994 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/372 Duino-Aurisina dd. 3 agosto 1935 con il quale il cognome del sig. Giovanni Legisa, nato a S. Pelagio, il 24 maggio 1872, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al nipote Francesco, nato a Duino-Aurisina, il 18 ottobre 1930.

Il cognome della sig.ra Clarissa Leghissa è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Legiša» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

94A8270

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano. 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 4 0 9 4 *

L. 1.300